

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1990

Provvedimenti differenziati in attuazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, in materia di tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 giugno 1990, n. 158, che dà facoltà alle Regioni di aumentare la tassa di possesso automobilistica fino ad un massimo del 110 per cento della propria quota di pertinenza, non è certamente espressione di autonomia impositiva come il legislatore ha voluto far intendere, semplicemente perchè la maggior imposizione fiscale è aggiuntiva della parte erariale e non sostitutiva della stessa.

In altre parole lo Stato centralista, non ha inteso con questa legge, spostare il centro degli introiti fiscali alle Regioni, lasciando inalterato il carico fiscale complessivo, ma consente che i minori introiti per trasferimenti statali alle Regioni e agli enti locali,

siano compensati da un sistema di prelievo fiscale regionalizzato, senza corrispondente possibilità di sgravio da parte del contribuente sulle imposte di pertinenza statale. Il risultato è un inasprimento ulteriore della pressione fiscale.

Al contrario, la strada da percorrere è quella di un'autentica autonomia impositiva, che deve inevitabilmente vedere ridimensionato il ruolo di esattore e di utilizzatore delle risorse da parte dello Stato per demandarlo alle Regioni e agli altri enti locali, il cui gettito fiscale così attribuito va a sostituirsi a quello dell'Erario.

È in questa ottica che si colloca il disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione.

Ai cittadini residenti nelle Regioni che hanno applicato le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, si prevede, secondo uno scaglionamento in quattro fasce di aumento (fino al 27 per cento, 54 per cento, 81 per cento e dall'82 al 110 per cento), che siano considerati automaticamente assolti alcuni adempimenti fiscali o tributari di pertinenza statale in funzione dell'aliquota di aumento che la Regione applica, o, nel caso di aumento contenuto nello scaglione inferiore, l'erogazione di particolari servizi a titolo gratuito.

Infatti, all'aliquota di aumento minima (27 per cento) viene corrisposto unicamente il servizio di soccorso stradale gratuito, inteso come esclusivo recupero e trasporto del veicolo dalla rete autostradale fino alla più vicina officina di autoriparazioni posta al di fuori del sistema autostradale stesso; recapito che comunque non vincola il proprietario del veicolo in oggetto alla riparazione presso l'officina medesima.

Il costo di tale servizio, considerando l'eccezionalità degli eventi accidentali in funzione del flusso veicolare è equamente ripartito fra ente gestore e le società concessionarie. È opportuno ricordare che il servizio viene già offerto gratuitamente nel periodo estivo come strumento promozionale per incentivare l'acquisto di tessera a scalare «Viacard». A tal fine alla scadenza di ogni trimestre, a partire dal mese di gennaio di ogni anno, le società concessionarie verseranno all'ente gestore esclusiva del soccorso il 50 per cento del costo sostenuto da quest'ultimo previa presentazione di adeguata documentazione.

Il soccorso autostradale gratuito non si estende alle tratte per le quali non è previsto il pagamento del pedaggio anche se la Regione interessata abbia deliberato l'aumento della tassa di possesso automobilistica nella misura dello scaglione minimo o per aliquote superiori. Ciò in quanto non sarebbe possibile la compensazione del

costo da parte delle concessionarie come stabilito dall'articolo 4.

L'aliquota di aumento immediatamente superiore (54 per cento) prevede che, oltre al servizio di soccorso autostradale a titolo gratuito, si consideri assolto l'obbligo dell'applicazione della marca di concessione governativa sul documento di abilitazione alla guida.

La terzultima aliquota (81 per cento), fermo restando quanto stabilito alla fascia immediatamente inferiore, considera parzialmente assolto (riducendolo del 50 per cento) il pagamento delle imposte sui contratti di assicurazione obbligatoria RC-Auto.

Al tetto massimo d'aumento, infine, corrisponde quanto indicato per la fascia del 54 per cento, ma si esonerano i contratti di assicurazione RC-Auto sopra citati da qualsiasi imposizione fiscale.

Dalla data di entrata in vigore della legge proposta, i cittadini, residenti nelle Regioni che hanno applicato l'aumento, possessori di uno o più veicoli per i quali sia previsto il pagamento della tassa di possesso automobilistica, come evidenziato dalla carta di circolazione, assolvono gli adempimenti richiesti come indicato nell'articolato.

Ai possessori di uno o più veicoli residenti nelle Regioni che non hanno applicato alcun aumento della tassa di possesso automobilistica non si applica quanto previsto dalla presente legge.

Qualora una Regione deliberasse una maggiorazione della tassa di possesso nella misura per la quale sia previsto o ricompreso il servizio di soccorso autostradale gratuito, lo stesso servizio si intende reso non solo all'interno della Regione di residenza del soggetto interessato, ma a tutta la rete autostradale soggetta a pagamento del pedaggio. L'onere per i mancati introiti può trovare capienza negli stanziamenti previsti nel bilancio 1991-1993 per «Interventi a favore della regione Calabria».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, è aggiunto il seguente:

«2-bis. - La determinazione della maggiorazione della tassa ai sensi del comma 2 può avvenire secondo i seguenti scaglioni di aumento:

- a) fino al 27 per cento;
- b) fino al 54 per cento;
- c) fino al 81 per cento;
- d) dall'82 per cento al 110 per cento».

Art. 2.

1. Ai residenti nelle Regioni che applicano una maggiorazione nella misura prevista dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sulla tassa di possesso concernente i veicoli a motore compresi i filoveicoli e i rimorchi di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, nonché sui natanti di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono riconosciuti, in relazione alla misura della maggiorazione stessa, i seguenti benefici:

a) per aumento fino al 27 per cento: erogazione del servizio di soccorso autostradale gratuito;

b) per aumento fino al 54 per cento: i benefici di cui alla lettera a) e l'applicazione della marca di concessione governativa sul documento di abilitazione alla guida di cui al n. 115 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972;

c) per aumento fino all'81 per cento: i benefici di cui alle lettere a) e b) e il riconoscimento dell'avvenuto pagamento del 50 per cento delle imposte sui contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

d) per aumenti dall'82 al 110 per cento: i benefici di cui alle lettere a) e b) e il riconoscimento dell'avvenuto pagamento del 100 per cento delle imposte sui contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Nelle Regioni che non determinano alcun aumento dell'aliquota di cui al precedente articolo 1, non si applica quanto disposto all'articolo 2.

2. L'erogazione del servizio di cui alla lettera a) dell'articolo 2 non si effettua sulle tratte autostradali per le quali non sia prevista alcuna forma di pagamento del pedaggio; tale servizio è invece garantito su tutta la rete autostradale a pagamento ai cittadini residenti nelle Regioni che hanno applicato almeno lo scaglione minimo della maggiorazione.

3. La prestazione del servizio di soccorso autostradale gratuito, non vincola l'utente nè il gestore ad obblighi inerenti alla successiva riparazione del veicolo.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) e, per le stesse finalità, alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 saranno ripartiti in eguale misura fra l'ente gestore del servizio di soccorso e le società concessionarie.

2. Con cadenza trimestrale, le società concessionarie provvederanno a rimborsa-

re all'ente gestore del servizio, sulla scorta dei rispettivi documenti, la quota parte degli oneri finanziari di loro competenza.

Art. 5.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione degli oneri menzionati all'articolo 4, quantificato in lire 450 miliardi per l'anno 1991 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria».